

LEGGE 14 ottobre 1999 , n. 362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Vigente al: 20-8-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Quaderno di campagna)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5

del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Acque di balneazione)

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e' sostituita dalla seguente:

"b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base

dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".

#### Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per

gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni,

trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma

cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori)

1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalita' di prevenzione e

cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, e' autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25

luglio 1997, n. 238, e' soppresso.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25

febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma

3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative domande alla azienda unita' sanitaria locale competente.

5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia

e gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e' autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli

anni 1999, 2000 e 2001.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a

lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonche' agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 DICEMBRE 2007, N. 274))**

Art. 5.

(Medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le

parole: "al 6 giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2001".

Art. 6.

(Erogazione di medicinali)

1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il

profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista puo' consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al medico prescrittore.

Art. 7.

(Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita')

1. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati

al Ministero della sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.

#### Art. 8.

(Concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il Ministero della sanita')

1. Il Ministero della sanita', entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, per potenziare i controlli veterinari necessari a prevenire i problemi sanitari derivanti dall'introduzione nel territorio nazionale di animali vivi e di prodotti di origine animale e per far fronte agli inderogabili impegni comunitari, e' autorizzato, per la copertura delle vacanze esistenti in organico relativamente alla qualifica iniziale di medico veterinario, a bandire, per una sola volta, un concorso pubblico riservato nella percentuale del trenta per cento a veterinari che alla data del 31 dicembre 1998 hanno ricoperto per almeno due anni complessivi un incarico conferito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

#### Art. 9.

(Trasferimento di proprieta' delle apparecchiature per la rilevazione della radioattivita' ambientale)

1. E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e

delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.

#### Art. 10.

(Disposizioni in materia di profilassi)

1. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, della legge 30

aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e di altri trattamenti vaccinali".

2. All'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e di altri trattamenti vaccinali".

#### Art. 11.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,

di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita'

di medicinali per uso umano)

1. Al comma 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 541, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purché medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione".

#### Art. 12.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,

come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,

come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".

#### Art. 13.

(Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale)

1. Il termine per la presentazione delle domande relative ai

contributi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e' prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto.

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n.

438, le parole: "1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "2000, 2001 e 2002".

#### Art. 14.

(Confezioni di specialita' medicinali in carattere Braille)

1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio 1998, confezioni di specialita' medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Bindi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Diliberto